

SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

Determina del Responsabile del Polo Chianti Fiorentino

Numero del provvedimento:	25/2024
Data del provvedimento:	04/09/2024
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE CON CONTRATTO, CAT. D, P.E. 2, CCNL FUNZIONI LOCALI, TEMPO INDETERMINATO E PIENO
Struttura proponente:	Polo del Chiati Fiorentino
Responsabile del procedimento:	Dott. Gilberto Macaluso

IL RESPONSABILE DEL POLO CHIANTI FIORENTINO

VISTO il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20.07.2023 "Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della Società della Salute Fiorentina Sud Est " (SDS) con cui è stata conferita delega di firma al sottoscritto Dott. Gilberto Macaluso relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo del Chianti Fiorentino;

RICHIAMATE:

- la Legge n. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm. ed ii., che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la legge regionale n. 41 del 24.02.2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", e ss.mm. ed ii;

VISTI:

 il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SDS Fiorentina Sud-Est, sottoscritta in data 14.01.2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in conformità con la L.R. n.40/2005 e ss.mm. ed ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini;



- la Delibere di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale è stato eletto Francesco Pignotti quale Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 24.02.2021, che incarica quale Direttore del Consorzio Simone Naldoni;
- Il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 1 del 30/05/2024 con il quale l'incarico del Direttore della Società della Salute al Dott. Simone Naldoni, già confermato con Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 6 del 28/05/2024, viene prorogato fino al 31/12/2024 o comunque fino alla prima seduta di Assemblea dei Soci o di Giunta Esecutiva utile
- la delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'azienda USL Toscana e la SDS Fiorentina Sud-Est per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. n. 40/2005 ss.mm.ii.e dal PSSIR 2018-2020;
- la delibera di Assemblea di Soci n. 5 del 17.07.2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della SDS Fiorentina Sud-Est;
- la Delibera di Giunta della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di microstruttura e di dettaglio della Società della Salute in relazione all'organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24.02.2023;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. ed ii. definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile sia nella L.R. n. 40/2005 ss.mm. ed ii. sia nel D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. ed ii., che all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

• la Delibera di Assemblea dei Soci n. 15 del 14.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2024 e pluriennale 2024/2025/2026, secondo lo schema previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 834/2022;



- le deliberazioni dei Comuni consorziati di approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione 2024- 2026:
- la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2024, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 23.02.2024;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42 del 05.05.2009 e ss.mm. ed ii.
- la Legge n. 136 del 13.08.2010, ed in particolare l'art 3 in tema di "tracciabilità di flussi finanziari";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 24/05/2023, con la quale è stato approvato l'Accordo relativo all'assegnazione funzionale temporanea, alla Società della Salute Fiorentina Sud Est, di personale dipendente del comune di San Casciano Val di Pesa;

VISTA la nota dell'Assistente Sociale Raffaella Nurchis del 03.09.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 04.09.2024 con il n. 018734/2024, con la quale chiede di poter partecipare, in qualità di relatrice, ad un convegno previsto per i giorni 13 e 14 Settembre 2024, organizzato dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Torino-Aosta-Alessandria-Asti, con sede in Corso Galileo Ferraris, 130 Torino avente C.F.: 80102250018, prevedendo di ricevere un compenso onnicomprensivo delle spese di viaggio e vitto e alloggio di Euro 700,00;

CONSIDERATO che:

- l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 prevede la possibilità di autorizzare l'esercizio di incarichi che provengano da altra Pubblica Amministrazione ovvero da società e persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale, purché disposti dagli organi competenti, salvo casi di incompatibilità, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 58 del Regolamento Comunale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 41 del 28/02/2011, (da ultimo modificato con delibera di Giunta n. 149/2017), contempla la possibilità per il dipendente di essere autorizzato allo svolgimento di attività esterne non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio entro i limiti previsti dal medesimo articolo;



DATO ATTO che lo svolgimento dell'incarico oggetto d'autorizzazione dovrà essere attuato secondo le seguenti condizioni:

- 1. essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro e la prestazione esterna non dovrà incidere sulla prestazione di servizio dovuta in favore della Socità della Salute Fiorentina Sud Est;
- 2. l'autorizzazione di cui trattasi potrà essere revocata o sospesa per esigenze di servizio;
- 3. qualora la richiedente venisse a conoscenza di eventuali controversie che potrebbero creare delle incompatibilità, dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione e dovrà astenersi dalla prosecuzione dell'attività medesima;
- 4. il rapporto dovrà avere natura unicamente occasionale e temporanea e, comunque, in misura non superiore a 2 incarichi da svolgersi contemporaneamente;
- 5. per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al D.lgs 165/2001 e al citato Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Casciano Val di Pesa;

RAVVISATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione e rilevata la propria competenza a provvedere;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell'adozione degli atti procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis (introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 6 novembre 2012 n. 190) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii "Nuove norme sul procedimento amministrativo" che al comma 1 dispone: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"; Visti i CCNL comparto Funzioni Locali, nel tempo vigenti; Visto il D. Lgs. 165/2001; Visto il D.Lgs. n° 267/2000; Ritenuto di dover provvedere in merito;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;

VISTI i CCNL comparto Funzioni Locali, nel tempo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;



tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati integralmente:

- 1. Di autorizzare la dipendente, Dott.ssa Raffaella Nurchis, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Casciano in Val di Pesa categoria D1, P.E. 2 CCNL Funzioni Locali, allo svolgimento del seguente incarico extraistituzionale di collaborazione occasionale e temporanea per l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Torino-Aosta-Alessandria-Asti, con sede in Corso Galileo Ferraris, 130 Torino avente C.F.: 80102250018, nei giorni 13 e 14 settembre 2024 per un compenso onnicomprensivo delle spese di viaggio e vitto e alloggio di Euro 700,00;
- 2. di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e/o di esigenze organizzative tali da impedirne l'autorizzazione;
- 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 11, D.Lgs. n. 165/2001, entro quindici giorni dall'erogazione dei compensi relativi al presente incarico di collaborazione occasionale, l'Università di Firenze, dovrà comunicare a questa Amministrazione l'ammontare dei compensi erogati a favore della dott.ssa Raffaella Nurchis;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente interessata ed all'Ufficio Personale del Comune di San Casciano in Val di Pesa per gli adempimenti di competenza;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nella sezione apposita di amministrazione trasparente sul sito istituzionale della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato.





Bagno a Ripoli, 04/09/2024

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO POLO CHIANTI FIORENTINO (dott. Gilberto Macaluso)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm. ed ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa